

Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49, c. 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267)

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| PER LA REGOLARITA' TECNICA          | UFFICIO <i>San Contenzioso</i> |
| Si esprime parere <i>FAVOREVOLE</i> | Il Responsabile del Servizio   |
| Capaccio (SA) <i>30/09/2013</i>     | <i>MARIA VECIA PETRACCA</i>    |

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| PER LA REGOLARITA' CONTABILE:       | UFFICIO <i>FINANZIARIO</i>   |
| Si esprime parere <i>FAVOREVOLE</i> | Il Responsabile del Servizio |
| Capaccio (SA) <i>30/09/2013</i>     | <i>CARINE VESTULLO</i>       |

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| PER IL PROFILO DI LEGITTIMITA' |                        |
| Si esprime parere _____        | Il Segretario Generale |
| Capaccio (SA)                  |                        |

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Segretario Generale  
ANDREA D'AMORE

Il Sindaco  
ITALO VOZA

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, L. 69/2009, è stata pubblicata sul sito WEB il giorno *30 SET. 2013* e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Generale  
ANDREA D'AMORE

Il sottoscritto Segretario attesta:- che la presente deliberazione è stata pubblicata :  
dal \_\_\_\_\_  
al \_\_\_\_\_  
che nessuna richiesta di controllo è pervenuta.  
Data \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale  
ANDREA D'AMORE

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari

con nota del *30 SET. 2013*

Il Segretario Generale  
ANDREA D'AMORE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:  
 Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.  
 Dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione e senza richiesta di controllo.

Data *30 SET. 2013*

Il Segretario Generale  
ANDREA D'AMORE



Comune di Capaccio  
(Provincia Salerno)  
info@comune.capaccio.sa.it

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° *390* DEL *30/09/2013*

**Oggetto:** Impugnazione Sentenza Corte d'Appello di Salerno Sez. Civ. 186/2013-Ricorso per Cassazione.

L'anno duemilatredici il giorno *trenta* del mese di *settembre* alle ore *12,00* con la continuazione, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza Voza Italo, nella sua qualità di **Sindaco**.

|   |                       | Presenti     | Assenti   |  |
|---|-----------------------|--------------|-----------|--|
| 1 | Ragni Nicola          | Vice Sindaco | <i>SI</i> |  |
| 2 | Barretta Rossana      | Assessore    | <i>SI</i> |  |
| 3 | Di Lucia Vincenzo     | Assessore    | <i>SI</i> |  |
| 4 | Palumbo Maria Rosaria | Assessore    | <i>SI</i> |  |
| 5 | Voza Eustachio        | Assessore    | <i>SI</i> |  |

Assiste il **Segretario Generale Dott. Andrea D'Amore**, incaricato della redazione del verbale.

**IL PRESIDENTE**

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto della seguente relazione dell'assessore al Contenzioso, Dott. Eustachio Voza:

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Avvocatura Comunale approvato con delibera G.C. n. 51 del 12/06/2012;

VISTO il piano PEEP approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 181 del 18/05/1971;

VISTE le successive delibere del Consiglio Comunale n. 21 del 29/03/1974; n. 572 dell'1/04/1976;

n. 177 del 22/03/1985; n. 73 del 15/07/1987;

VISTE le delibere di Giunta Comunale n. 61 bis del 17/07/1973, n. 612 del 17/07/1973, n. 45 del

31/01/1980, n. 81 del 6/02/1981, n. 420 del 4/04/1985;

VISTE le direttive Sindacali Prot. n. 20449 del 7/06/2012, Prot. n. 37332 del 24/10/2012;

VISTA la nota del Responsabile del Servizio Contenzioso di prot. 30630 del 19 Agosto 2013 avente

ad oggetto: Sentenza Corte d'Appello n. 186/2013 (RG. 768/07), riscontro note precedenti e

contestuale richiesta di riconoscimento debito fuori bilancio;

VISTA la Sentenza Corte d'Appello n. 186/2013 (RG. 768/07);

Dal vaglio della documentazione allegata alla predetta nota risulta possibile la seguente ricostruzione di fatti e procedimenti:

Con atto di citazione del 29/11/1986 (procedimento n. 3823/86) Tribunale di Salerno, i proprietari del fondo de quo ecceperono che il loro immobile era stato oggetto di decreto di occupazione d'urgenza n.1853/80 del Comune di Capaccio per la realizzazione di alloggi di edilizia popolare ed economica in favore della Cooperativa Edilizia Collina Sud a.r.l. Inoltre, con la citazione veniva richiesta la condanna del Comune e della Cooperativa Collina Sud a.r.l. al risarcimento del danno per l'illegittima occupazione del fondo, per perdita di valore e per altre pretese ma **il Comune non si costituiva in giudizio.**

In data 17/06/1988 i sopra richiamati proprietari proponevano analogo citazione (proc. 2368/88) (Tribunale Civile di Salerno) nei confronti del Comune di Capaccio e della Cooperativa Edilfamiglia a.r.l. in quanto il Comune aveva disposto con decreto Sindacale n. 1852/80 l'occupazione di parte del medesimo fondo a favore della detta Cooperativa Edilfamiglia a.r.l. ed **anche in questo caso il Comune non si costituiva in giudizio.**

I suddetti procedimenti furono riuniti in data 07/11/2005.

Il Tribunale Civile di Salerno, I Sez. stralcio, emetteva sentenza di risarcimento danni per accessione invertita, n° 1584/06 depositata il 19/04/2006, agli atti non risultante notificata.

In data 5 giugno 2007 veniva notificato al protocollo dell'Ente n. 22644 l'atto di appello proposto dalle attrici avverso la succitata sentenza n.1584/06 del Tribunale Civile di Salerno.

Dalla nota del Responsabile del Servizio contenzioso, innanzi indicata, si evince che **il Comune non si costituì avverso l'atto di appello prot. 22644 del 05/06/2007, deliberando la non costituzione in giudizio con delibera G.C. n. 61 del 29/06/2007.**

La premessa della suddetta delibera, nel richiamare le precedenti delibere di Giunta Comunale 248/1998, 299/2001 e 170/2003, evidenzia che: *"al fine di evitare eccessivi oneri per il bilancio Comunale, si è consolidato l'orientamento di non costituirsi nella causa per ricorsi avverso le ordinanze di demolizione e di diniego di rilascio di concessione edilizia" (oggi di permesso di costruzione) stabilendo altresì che l'ufficio contenzioso si attendesse a tale orientamento quale direttiva per il futuro".*

Così prosegue la suddetta delibera: "riscontrato che i seguenti ricorsi rientrano nelle ipotesi di cui in premessa: - prot. n. 22644/2007, si omettono gli altri casi, la Giunta **"delibera: di non costituirsi nei giudizi di cui in premessa per i motivi riportati"**.

Tale atto fa rilevare che il giudizio innanzi indicato, di cui al protocollo n. 22644/2007, non rientrava tra le tipologie fissate dalla citata delibera n. 61 del 29/06/2007, pertanto la non costituzione in giudizio dipese da un errore.

Con la summenzionata nota il servizio Contenzioso evidenzia anche gli oneri derivanti dalla suddetta sentenza: risarcimento per l'occupazione illegittima del fondo, più interessi e rivalutazione (presuntive € 505.029,87); indennità di occupazione, (€ 17.714,00) più interessi; pagamento spese del doppio grado di giudizio.

Dalla lettura della sentenza si evince, ancora, che le spese del doppio grado ammontano a € 12.360,00, oltre iva e CPA, e pone a carico del Comune anche la spesa dei CTU espletati nel giudizio di primo grado.

PRESO ATTO di tutto quanto sopra, si propone in delibera:

TANTO PREMESSO

CONSIDERATA la rilevanza della somma della quale viene richiesta variazione di bilancio e riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;

CONSIDERATO che dall'esame dagli atti d'ufficio per contenziosi espropriativi relativi ai PEEP, sono emerse analoghe situazioni di non costituzione in giudizio e conseguente contumacia dell'Ente e sono stati riscontrati i seguenti casi: 1) Sentenza del Tribunale di Salerno Sez. Civile n. 1844/98, procedimento iscritto a ruolo il 24/06/1988 al n. 2369 R.G., relativo al risarcimento danni da occupazione illegittima di aree concesse in proprietà alla Cooperativa Nido Felice a.r.l. in ambito PEEP Capaccio Scalo. Il Comune non si costituisce in giudizio e risulta contumace. La sentenza

emessa il 10/07/1988 venne resa esecutiva il 18/05/2011, come notificata al Comune il 24/03/2004. La sentenza non venne impugnata ed il Comune fu condannato al pagamento della somma di € 77.192,68. Il Consiglio Comunale per adempiere all'obbligo della condanna con delibere consiliari n. 98 del 30/09/2004 e n. 22 del 19/06/2012 riconobbe la suddetta somma come debito fuori bilancio provvedendo al pagamento a favore dei proprietari dell'area; 2) Sen. Corte d'Appello di Salerno Sez. Civile n. 614/07, iscritta al n. 1044/2004 R.G., avente ad oggetto l'indennità di espropriazione. Beneficiario della concessione in proprietà dell'area in ambito PEEP Coop. Edilfamiglia a.r.l. Il proprietario citò il Comune tra il 18/05/1989. Successivamente gli eredi del defunto proprietario presentarono citazione in riassunzione della causa. Il Comune non si costituisce e risulta contumace. La sentenza della Corte d'Appello viene depositata il 21/06/2007 e notificata al comune il 03/09/2008. La sentenza non venne impugnata ed il Comune fu condannato al pagamento di € 41.338,18. Il consiglio comunale per eseguire la decisione della sentenza con delibera di Consiglio n. 64 del 30/05/2009 riconobbe la suddetta somma come debito fuori bilancio provvedendo al pagamento a favore dei proprietari dell'area.

CONSIDERATO che, come innanzi rilevato, per i giudizi relativi alle procedure espropriative di aree inserite in ambito PEEP di Capaccio Scalo e concesse in proprietà a cooperative edilizie operanti in tale ambito, non ci fu la costituzione in giudizio e in qualche caso per errore che apparirebbe inesclusabile.

CONSIDERATO che tali fatti confermano altresì che non furono adottati i provvedimenti necessari a garantire che le cooperative beneficiarie della concessione in proprietà di aree di edilizia economica e popolare, rispettassero gli obblighi assunti con le convenzioni previste dall'art. 35 della legge 865/71 e dalla delibera di consiglio Comunale n. 21/09/1979 e da specifiche convenzioni;

CONSIDERATO che, in particolare, risultano disattesi, dalle summenzionate cooperative, gli obblighi previsti dall'art. 7 della convenzione che riguardino il corrispettivo della concessione del diritto di proprietà delle aree e quelli relativi agli oneri di urbanizzazione previsti dalla L. 28/01/1971, n. 10;

ATTESO che non sono stati trasferiti al Comune, come in convenzione previsto, le opere di urbanizzazione primaria e gli spazi destinati al verde e che a seguito delle inadempienze perpetrate delle cooperative beneficiarie della concessione delle aree PEEP non risulta che siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 13 punto c. delle convenzioni;

RITENUTO che si rende pertanto necessario garantire la tutela degli interessi patrimoniali del Comune attivando le necessarie iniziative legali per chiedere a tutte le cooperative inadempienti il rispetto degli obblighi assunti con le convenzioni, provvedendo in caso di inottemperanza all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 13 della convenzione;

RILEVATO, in merito alla Sentenza della Corte d'Appello di Salerno, Sez. Civ., n. 186/2013, R.G. 768/07, che la mancata costituzione in giudizio è da attribuire ad apparente inescusabile errore;

CONSIDERATO che dalla lettura della suddetta sentenza appaiono emergere profili di illegittimità inerenti l'applicazione di norme sulla determinazione dei valori in relazione alla temporalità delle suddette norme, nonché elementi di contraddittorietà tra motivazioni e dispositivo che devono essere approfonditi da professionisti all'uopo incaricati;

CONSIDERATO, inoltre, che appare illegittima la sentenza nella parte che esclude da responsabilità le cooperative beneficiarie della concessione in proprietà della istante parte attrice;

RAVVISATA, pertanto, la sussistenza di condizioni di fatto, di natura giuridica e procedurale ritiene opportuno proporre l'impugnazione della suddetta sentenza con ricorso innanzi alla Corte di Cassazione;

VISTO il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Contenzioso, come reso ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 18/8/2000 n. 267;

VISTO il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, Area III, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 18/8/2000 n. 267.

#### DELIBERA

1. la premessa e la prodromica relazione costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate;
2. di impugnare, come impugna, con ricorso per Cassazione la Sentenza della Corte d'Appello di Salerno, Sez. Civ., n. 186/2013, relativa alla causa civile R.G. n. 768/07, ai sensi dell'art.36 c.p.c.;
3. di incaricare della costituzione in giudizio e della difesa del Comune di Capaccio innanzi alla Corte di Cassazione il Prof. Avv. Carmine Petteruti, specialista in diritto civile ed amministrativo, con studio in Caserta, come domiciliato in Capaccio (SA);
4. di conferire al Prof. Avv. Carmine Petteruti ampio mandato alle liti per convenire in giudizio in nome e per conto del Comune di Capaccio innanzi alla competente Autorità Giudiziaria, per chiedere e vedere riconosciuta a favore del Comune di Capaccio: a) la ripetizione della somma dal Comune pagata in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello Salerno-Sez. Civile, n. 614/107, per € 41.338,19, da porre a carico della cooperativa Edilfamiglia a.r.l. ed eventuali suoi aventi causa, beneficiaria della concessione in proprietà di area edificabile in ambito PEEP di Capaccio Scalo; b) la ripetizione della somma dal Comune pagata in esecuzione della Sent. del Trib. Di Salerno Sez. Civ. n. 1844/98 causa civile, n. 2369/88 R.G. per € 77.192,68 da porsi a carico della cooperativa

- Nido Felice a.r.l. e suoi eventuali aventi causa, beneficiaria della concessione in proprietà di area edificabile in ambito PEEP di Capaccio Scalo; c) il recupero, salvo conguaglio, da conformare all'esito del ricorso per Cassazione, e agli altri obblighi scaturenti dalla convenzione sottoscritta, della somma di € 535.000,00, provvisoriamente quantificata in base alla sentenza esecutiva, ancorché non passata in giudicato, emessa dalla Corte d'Appello di Salerno Sez. Civ., n.186/2013 nella causa iscritta al n. 768/07 R.G., a carico, per la rispettiva quota parte, delle cooperative Collina sud a.r.l. ed Edilfamiglia a.r.l., ed eventuali loro aventi causa, beneficiari e della concessione in proprietà di aree edificabili in ambito PEEP di Capaccio Scalo;
5. di conferire mandato legale al Prof. Avv. Carmine Petteruti affinché, previa ricognizione dello stato dei rapporti convenzionali in atto di cui all'art. 35 l. 865/71, del. C.C. n. 21 del 29/03/1979 e specifiche convenzioni, provveda nei modi più appropriati ad ogni iniziativa giudiziaria ed extra giudiziaria a garantire che le cooperative beneficiarie della concessione in proprietà di aree in ambito PEEP di Capaccio Scalo assolvano agli obblighi assunti con le rispettive convenzioni;
  6. di nominare, all'uopo, ai sensi dei rapporti convenzionali in atto di cui all'art. 35 l. 865/71, del. C.C. n. 21 del 29/03/1979 e specifiche conseguenti convenzioni, arbitro di parte dell'Ente il Prof. Avv. Vincenzo Pepe;
  7. Di incaricare i competenti uffici dell'applicazione del disposto della presente deliberazione;
  8. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.